



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 69 DEL 25/03/2026

Oggetto: PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO - MISURE PER GLI ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

Premesso che:

- come in ogni Venerdì Santo ormai da secoli la Confraternita di Santa Croce della Foce organizza la Processione del Cristo Morto;
- la processione richiama nel territorio del centro storico della città di Gubbio numerosi cittadini ma anche turisti;

Considerato che al fine di garantire il regolare svolgimento della processione senza creare situazioni di pericolo, ma anche al fine di preservare quello spirito di unicità che va oltre l'aspetto religioso della stessa manifestazione, si ritiene assolutamente importante intervenire su alcune situazioni tipiche del centro storico, specialmente nei momenti festivi e prefestivi quale il Ponte di Pasqua;

Visti:

- l'articolo 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale (accezione quest'ultima all'interno della quale è possibile far ricadere la processione di cui trattasi) in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- l'articolo 7-bis.1) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;

Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti preservando la ritualità della manifestazione e nel contempo la suggestività della manifestazione che si sviluppa lungo le principali vie del centro storico;

Tutto ciò premesso;

ORDINA



ai commercianti, agli esercenti pubblici e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano lungo il percorso della Processione del Cristo Morto (ai quali la presente sarà notificata a mezzo PEC), ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il giorno **venerdì 03 aprile 2026 durante il passaggio della processione:**

- il divieto di usare fonti sonore tipo radio, TV, stereo, musica dal vivo, ecc... nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati;
- il divieto di somministrazione di cibi e bevande all'esterno dei locali;
- l'abbassamento delle luci all'interno delle strutture esterne aperte o chiuse (dehors);
- la rimozione delle parti facilmente amovibili delle occupazioni di suolo pubblico (tavolini, sedie, ombrelloni) collocate lungo il percorso della processione;

Si invita inoltre tutta la cittadinanza a tenere un comportamento rispettoso e decoroso al fine di preservare la suggestività della stessa iniziativa.

DISPONE

l'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50, c. 7 bis 1) del TUEL, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, nella misura del minimo edittale stabilito dall'art. 16 della L 689/1981, pagamento in misura ridotta di una cifra pari al doppio del minimo edittale.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- inviata a mezzo PEC agli esercizi commerciali interessati dal presente provvedimento;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Comando della Polizia Locale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale